



STATUTO

STATUTO COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1

Per iniziativa della **BANCA CRAS Credito Cooperativo Toscano - Siena** è costituita un'associazione assistenziale denominata “**SMSCRAS Mutua del Credito Cooperativo**”, o più semplicemente **SMSCRAS**, che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione o Cassa Mutua.

L'Associazione, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza. I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione tra soci al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco aiuto tra soci nella forma della prestazione d'opera erogata da soci a favore di altri soci o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro i Soci ed i Soci e l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dalla Cassa Mutua, debbono ispirarsi a tali principi e metodo sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 2

La Cassa Mutua ha sede nel Comune di Sovicille (SI).

Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni.

La Cassa Mutua può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 3

La Cassa Mutua ha la durata fino al 31/12/2070 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4

La Cassa Mutua non ha scopo di lucro ed ha quale ambito di riferimento delle finalità statutarie quello Nazionale.

La Cassa Mutua, ispirandosi ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e nel rispetto dei principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore dei soci e dei loro familiari con specifica attenzione al settore sanitario, previdenziale, sociale e dell'assistenza alla persona, educativo e ricreativo: l'attività prevalente della Cassa Mutua è diretta alla promozione e

gestione, direttamente od in convenzione, di un sistema mutualistico integrativo e complementare all'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale.

La Cassa Mutua potrà inoltre:

- a) favorire la costituzione diretta o in convenzione di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensioni e per i casi di infortunio, invalidità e morte non coperti da forme di protezione obbligatoria;
- b) erogare assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie dei soci defunti;
- c) erogare sussidi, servizi e prestazioni ai soci e ai loro familiari soprattutto in presenza di figli al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- d) svolgere attività e organizzare eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero;
- e) promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro del socio e dei suoi familiari.
- f) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra soci, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Cassa Mutua.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cassa Mutua potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

La Cassa Mutua potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, la Cassa Mutua potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi della Cassa Mutua.

L'eventuale attività commerciale svolta dalla Cassa Mutua deve essere accessoria e complementare rispetto agli scopi sociali e gli eventuali utili devono essere esclusivamente impiegati per i fini statutari mutualistici.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^a settembre 1993.

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti della Cassa Mutua.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche socie o clienti della **BancaCras Credito Cooperativo Toscano - Siena** nonché gli iscritti, associati, partecipanti o utenti delle persone giuridiche in possesso dello status giuridico di socio sostenitore della Cassa Mutua.

Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo della Cassa Mutua e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a

disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività della Cassa Mutua. Le contribuzioni volontarie deliberate dei soci sostenitori non impegnano i medesimi soci a ripetere nel tempo tali contribuzioni in quanto trattasi di liberalità erogate a favore della Cassa Mutua.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dei soci ordinari deve contenere:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, titolo di studio e attività svolta;
- b) la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione a socio di cui al precedente art. 5;
- c) l'autorizzazione in favore della Cassa Mutua di chiedere ed ottenere dai Soci Sostenitori informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con il Socio al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di socio della Cassa Mutua;
- d) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti organi sociali a carico dei soci ordinari della Cassa Mutua;
- e) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- b) l'impegno a versare la quota di ammissione alla Cassa Mutua;
- c) la disponibilità alle contribuzioni liberali, funzionali al conseguimento degli scopi sociali;
- d) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide in modo discrezionale il Consiglio di Amministrazione. La mancata ammissione deve essere motivata.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso la Cassa Mutua nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

Art. 7

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

E' vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura del socio temporaneo.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà,

probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I diritti connessi alla qualità di socio sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.

La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti al socio anche in caso di recesso o esclusione del socio o liquidazione anticipata della Cassa.

La quota di ammissione ed i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi, liberamente trasferibili a causa di morte e non rivalutabili.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso; ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cassa Mutua.

Il Socio recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti della Cassa Mutua.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Cassa Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Cassa Mutua;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 15 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cassa Mutua in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi associativi così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 giorni dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Art. 10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8 e 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, all'interessato il quale può ricorrere all'arbitro di cui al successivo art. 28. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio della Cassa Mutua è costituito:

- a) dal fondo sociale che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari e stabilite dall'Assemblea tra un minimo di 5,00 (=cinque/00) Euro ed un massimo di 100,00 (=cento/00) Euro ciascuna e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori pari a 20.000,00 (ventimila/00) Euro ciascuna;
- b) dalle riserve ordinarie formate con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;
- c) dagli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;
- d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00=(cento/00) Euro pro-capite, per esercizio sociale;
- e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Cassa Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi la riserva statutaria e quindi il fondo sociale nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, titoli di stato o garantiti dallo stato, in depositi presso la **BANCA CRAS Credito Cooperativo Toscano - Siena** o titoli obbligazionari della medesima Banca.

Il patrimonio della Cassa Mutua nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione, che è destinato esclusivamente alle attività sociali, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 12

La Cassa Mutua trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale;
- liberalità degli aderenti/privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 11;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità della Cassa Mutua.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte dei Soci.

Le prestazioni contemplate dall'oggetto sociale sono fornite ai soci in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al fondo di riserva.

In ogni caso gli avanzi netti di gestione, gli utili dell'eventuale attività commerciale nonché i fondi e le riserve comunque denominate non sono distribuibili tra i soci durante la vita della Cassa Mutua né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 14

Sono organi della Cassa Mutua:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato dei Sindaci.

ASSEMBLEA

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria delibera altresì per:

- a) la nomina degli amministratori, sindaci e presidente del Comitato dei Sindaci;
- b) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, ad eccezione di quelli relativi alle prestazioni mutualistiche ed assistenziali di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- c) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- d) tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera per:

- a) le modifiche al presente statuto;
- b) lo scioglimento anticipato della Cassa Mutua;
- c) la nomina dei liquidatori e la devoluzione del relativo patrimonio di liquidazione.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile

alla gestione sociale secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo; il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci stessi oppure dal Comitato dei Sindaci, qualora ricorrano gravi motivi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito per posta ordinaria almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In alternativa all'invio dell'avviso, la convocazione potrà essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno 8 giorni prima dell'adunanza, purché siano iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nelle adunanze.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cassa Mutua e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nel libro dei soci.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci deve essere messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale.

Art. 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali.

Ciascun socio ha un voto.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente ed in sua assenza anche di quest'ultimo da persona designata

dell'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri di cui quattro designati su lista presentata dai soci sostenitori, scelti in ogni caso tra i soci ordinari. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di formazione della lista dei candidati sulla quale saranno scelti i restanti membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto della Cassa Mutua nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Comitato dei Sindaci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nuova nomina.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Comitato dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale, il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi, almeno un giorno prima della riunione, ne siano informati.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere

spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

1. alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. alla nomina dell'eventuale Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
3. alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare;
4. alla ammissione di nuovi soci sostenitori;
5. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
6. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
7. all'assunzione di dipendenti e collaboratori;
8. alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
9. alle proposte predisposte dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
10. alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

Le delibere del consiglio di amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cassa Mutua.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cassa Mutua a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cassa Mutua stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria della Cassa Mutua e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, 4 comma, c.c..

Il numero dei componenti e le attribuzioni del Comitato Esecutivo sono fissati dallo Consiglio nella stessa adunanza. La composizione del Comitato Esecutivo è deliberata dal Consiglio nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 23

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

PRESIDENTE

Art. 24

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cassa Mutua davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cassa Mutua e solo per singoli atti o categorie di atti.

COMITATO DEI SINDACI

Art. 25

Il Comitato dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall'Assemblea. L'Assemblea nomina pure il Presidente del Comitato dei Sindaci che sarà scelto tra i candidati di una lista presentata dai soci sostenitori. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di formazione della lista dei candidati sulla quale saranno scelti i restanti membri del Comitato dei Sindaci.

Il Presidente del Comitato dei Sindaci deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure tra gli iscritti nell'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comitato è stato ricostituito.

I sindaci sono sempre rieleggibili.

Nessun compenso spetta ai Sindaci per la loro carica, ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto della Cassa Mutua nell'esercizio del loro ufficio e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Comitato. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Comitato dei Sindaci, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Comitato medesimo.

Art. 26

Il Comitato dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cassa Mutua e sul suo concreto funzionamento.

Il Comitato dei Sindaci in particolare verifica:

- a) nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e

se è conforme alle norme che lo disciplinano.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Comitato dei Sindaci può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti deve essere riportati nell'apposito libro verbali.

Art. 27

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ARBITRATO

Art. 28

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci ordinari e/o sostenitori e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede l'Associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

La sede dell'arbitro sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

REQUISITI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29

L'associazione nello svolgimento della propria attività si uniforma ai seguenti obblighi e divieti:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, garantendo l'effettività del rapporto associativo e escludendo la temporaneità della partecipazione

- alla vita associativa;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi e sovranità dell'assemblea dei soci;
 - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
- Le clausole associative sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa Mutua potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione. Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Cassa Mutua.

Art. 31

In caso di scioglimento della Cassa Mutua, l'Assemblea con la maggioranza prevista nell'art. 17 per lo scioglimento anticipato della Cassa Mutua, nominerà uno più liquidatori, stabilendone i poteri. Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto su delibera dell'Assemblea Straordinaria ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Associazioni giuridicamente riconosciute e, in quanto compatibili, quelle previste dalla Legge 7 dicembre 2000, numero 383 (Enti di Promozione Sociale).

Modifiche apportate allo statuto sociale della SMSCRAS dalla sua fondazione (14 maggio 2007)

- 1) STATUTO COSTITUZIONE 14 MAGGIO 2007
- 2) STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 17 MAGGIO 2013